



# COMUNE DI MOTTOLA

Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 28/05/2020

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINIE PER IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA 2020 DEL TRIBUTO IMU IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

L'anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di Maggio, alle ore 11:50, convocata secondo le modalità stabilite nell'atto deliberativo n° 39 del 17 marzo 2020 contenente disposizioni per il funzionamento della Giunta in modalità a distanza, si è riunita la Giunta Comunale.

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma Skype la stessa viene registrata per la successiva conservazione documentale.

Risulta la contestuale presenza dei componenti:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	BARULLI GIOVANNI PIERO	SI
VICE SINDACO	SCRIBONI GIUSEPPE	--
ASSESSORE	AGRUSTI FRANCESCO	SI
ASSESSORE	D'ONGHIA MARIA	SI
ASSESSORE	LANZA CRISPINO	SI
ASSESSORE	CATUCCI MARIA TERESA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Partecipa, sempre in collegamento da remoto il Segretario Generale ALOISIO TERESA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la Giunta il Sindaco, che procede al riconoscimento degli intervenuti facendo pronunciare a ciascun assessore la parola chiave dallo stesso inviata in precedenza.

Inoltre il riconoscimento viene effettuato mediante l'esibizione del documento di riconoscimento da parte degli intervenuti;

Il Presidente, attesa la mancanza di contestazioni stabilisce di procedere alla distruzione dei messaggi inviati contenenti la parola chiave.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BARULLI GIOVANNI PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività;
- la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;

### **Visti:**

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, che prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;

**Atteso** che il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2019, all'articolo 13 c.1, prevede quanto segue: "I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
- c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti."

**Visto** l'art. 13 c.2 del medesimo Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, che prevede quanto segue: "La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.";

**Considerata** l'esigenza di contenere l'impatto dell'emergenza da COVID – 19 sul tessuto economico e produttivo del territorio comunale, nonché di arginare lo sviluppo di una importante crisi economica;

**Ritenuto** che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ricorrano i casi eccezionali di necessità che legittimano il differimento dell'imminente termine di scadenza, fissato al 16 giugno 2020, del tributo comunale IMU;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di dare un aiuto concreto ai cittadini e alle attività economiche che si trovano in oggettive condizioni di grave disagio economico, di disporre, in via straordinaria, la seguente misura di differimento del termine di pagamento del tributo comunale IMU:

- Differimento del pagamento della prima rata IMU 2020, scadente il 16 giugno 2020, al 30 settembre 2020. La misura si applica con riferimento agli immobili delle categorie catastali, di seguito riportate, i cui titolari di diritti reali di godimento siano anche gestori delle attività ivi esercitate: A/10 Uffici e studi privati; B/5 Scuole e laboratori scientifici; B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/1 Opifici; D/3 Teatri, cinematografi, sale per

concerti e spettacoli e simili; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Per quanto concerne gli immobili appartenenti alle suddette categorie del gruppo catastale D, il differimento si applica solo in relazione alla quota di competenza comunale, non potendo investire la quota, corrispondente all'aliquota ordinaria, sulla quale opera la riserva statale;

**Ritenuto** opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione alla necessità di pubblicizzare, tempestivamente, le misure adottate;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, riportati integralmente in calce;

**Richiamata** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13 c.2 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2019;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto del Comune di Mottola;

A VOTI unanimi resi in forma palese;

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, in via straordinaria, la seguente misura di differimento del termine di pagamento del tributo comunale IMU:
  - Differimento del pagamento della prima rata IMU 2020, scadente il 16 giugno 2020, al 30 settembre 2020. La misura si applica con riferimento agli immobili delle categorie catastali, di seguito riportate, i cui titolari di diritti reali di godimento siano anche gestori delle attività ivi esercitate: A/10 Uffici e studi privati; B/5 Scuole e laboratori scientifici; B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/1 Opifici; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Per quanto concerne gli immobili appartenenti alle suddette categorie del gruppo catastale D, il differimento si applica solo in relazione alla quota di competenza comunale, non potendo investire la quota, corrispondente all'aliquota ordinaria, sulla quale opera la riserva statale;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

A VOTI unanimi resi in forma palese;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
BARULLI GIOVANNI PIERO

Il Segretario Generale  
ALOISIO TERESA